

L'Avv. Tecchio così presso a poco imprende a dire:

L'Oratore della Pubblica Accusa, volgendosi frequentemente al mio nome (e quando ufficii gravissimi di Cittadino mi tenevano di qua lontano, e quando ho potuto esser presente alle fiscali replicazioni), l'Oratore della Pubblica Accusa con garbo squisito volle testimoniare che d'infra il novero degli Oratori della Difesa a lui piace assegnarmi le lodi non ultime, e poco men che le prime.

Vi parrà strano, o Signori, che io non risponda oggidì con parole e concetti che facciano fede solenne di grati sensi, e di ossequio affettuoso, all'inclito personaggio che mi onorava di così singolare benignità.

Le sue replicazioni, in ciò che riguarda le arringhe da me pronunciate il 2 e il 10 Settembre, si riducono ad una finzione: si riducono a fingere che in tanto io abbia sostenuto con assai di fiducia le parti de' miei clienti, in quanto i due Egregi colleghi, a cui correva debito di raggugiarmi sugli andamenti delle pubbliche udienze, mi avessero taciuto di molte cose, e delle altre mi avessero dato notizie non esatte, non genuine.

L'indole dell'animo mio consentirebbe che pazientemente io comportassi le censure, comunque acerbe, delle quali fossi posto a bersaglio io medesimo; massimechè, alla mia età, il giudizio qualsiasi, che di me portano i Magistrati ed il pubblico, non muterebbe nè in meglio per lodi, nè in peggio per male voci, che intorno a me si muovessero. Ma l'indole dell'animo mio non comporta che io vegga od ascolti apporsi colpe non vere a' miei compagni ed amici, che, quasi nuovi alle grandi lotte del foro, hanno d'uopo che altri faccia giusta ragione dello impegno loro e della loro lealtà.

Quinci mi duole che, ritornando io nell'arena, le armi che impugno rimpetto all'Orator dell'Accusa, non potranno essere armi *divote*, senza che per questo, doventino irriverenti o scortesie. —

Gli assunti e le dimostrazioni degli anteriori miei ragionamenti denno essere collocati in due rubriche.

La prima concerne la questione di *diritto*, ossia degli elementi che, giusta la legge, son necessari a costituire il reato di *associazione di malfattori*.

La seconda concerne alle *prove* di fatto che siano, o no, state raggiunte, or vuoi sullo *ingenerare* del reato di associazione, or vuoi sull'accusa *in specie* di associazione che involge e Galanti, e Lambertini Demetrio, e Palmerini, or vuoi sulle altre accuse di assassinio e di mancato assassinio contro il solo Palmerini proposte.

Egli è nella seconda rubrica che l'Orator dell'Accusa, non cimentandosi ad asserire che io abbia studiosamente falsato i risultamenti della pubblica discussione, dice e presume che io sia stato *indotto in errore* (non una volta, ma molte) per le informazioni che sopra quei risultamenti mi diedero, da un lato il condifensore di Galanti Giulio, dall'altro il condifensore di Lambertini Demetrio e di Palmerini Filippo.

Codesta presunzione del Pubblico Ministero, se assai mi affligge per la stima ch'io sento de' miei Colleghi, aggiunge nuovo vigore alle mie convinzioni rispetto alla *incolpevolezza* dell'uno, del secondo, e del terzo degli accusati pei quali ripiglio il discorso. — Perocchè, essendo io certissimo, come il saranno i Signori Giurati, che nelle mie aringhe del 2 e del 10 Settembre non è corso il benchè menomo errore, la benchè menoma imprecisione nella citazione dei *Documenti*, delle *testimonianze*, e così delle *prove* date e non date dal Pubblico Ministero: ed essendomi agevole il dimostrare che le mie Aringhe niente mai si discostarono dai risultamenti del Dibattimento al quale i Signori Giurati attentissimamente assisterono; non posto non arguire che, ove il Pubblico Ministero si fosse accorto (ed io credeva dal senno che accorgere ei si dovesse) della *conformità*, e più veramente della costante *medesimezza* tra le cose che in punto di *fatto* io riferiva nelle

mie aringhe, e le cose che in punto di *fatto* erano risultate dal Dibattimento, egli stesso il Pubblico Ministero avrebbe riconosciuto che i miei clienti hanno titolo irrepugnabile a dover essere dall'accusa prosciolti. —

Le fonti alle quali ho attinto le notizie del Pubblico Dibattimento non sono arcane, nè possono esser sospette.

Se primi a darmi quelle notizie erano i miei Colleghi, sopravvenivano pochi giorni appresso le Relazioni mandate in istampa; quelle Relazioni, che certo non erano distese dai Difensori, e dai Difensori non erano nè governate, nè emendate, nè rivedute; quelle Relazioni, che stampate e diffuse in un'atmosfera agli accusati non molto propizia, avrebbero provocato non lievi disdegni se agli accusati fossero state *parziali*; quelle Relazioni, delle quali non fu mai asserito, e nè tampoco ideato, che agli accusati e a chi li assiste abbiano usato indulgenze o favori.

E la *consonanza* tra i raggugli de' miei Colleghi e la Relazione a stampa che indi mi capitava fu appunto dessa che mi fece persuaso, e non potea non farmi persuaso, che i fasti delle pubbliche Udienze erano proprio tali, quali dai miei Colleghi mi venivano rappresentati.

Non negherò che talvolta (secondo i Colleghi) le risposte o degli accusati o de' testimoni alla Udienza erano riuscite più concrete e al sistema della Difesa più confacenti che poi dalla Relazione a stampa non apparissero. Ma intanto la *essenza* era *identica*: ed io nelle aringhe, per cansare inopportuni incidenti, tra le due *lezioni*, o (se così dir si voglia) tra le due *edizioni* del Dibattimento, postergai quella che mi era venuta dai Condifensori, e mi acconciai all'altra che non fu mai alla Difesa *parziale*.

So ben io che l'Oratore della Accusa ha tenuto anch'egli annotazioni e memorie. Ma egli medesimo nelle sue repliche mi ha fornito prove pienissime, che le sue *note*, le sue *memorie* non hanno merito di *infallibili*.

Eccone fra le altre una prova flagrante.

Nel 2 Settembre io dovevo sorgere, ultimo di tutti i Colleghi miei, a discutere la tesi di *diritto* sul reato *in genere* di Associazione di malfattori. Come l'ultimo, io mi proponeva discuterla in brevi cenni. E tra perchè la brevità, la concisione sono assai malagevoli a chi parla improvviso; e perchè aveva imposto a me stesso la legge di non annunciare di codesto reato altri elementi tranne quelli che essendo evidentissimamente intrinsecati nella lettera e nella ragione degli Articoli 426, 427 non sono nè possono essere da chicchessia contraddetti; ho stimato bene di ammanire quella parte del mio ragionamento *in iscritto*: e alla udienza di quel dì, 2 Settembre, ebbi sott'occhi il mio *scritto*, e lo lessi, e a quello non aggiunsi nè parola, nè sillaba: e, dato fine alla rapida lettura di quello, presi subito a *parlare* delle questioni di *fatto*, e delle allegazioni, delle prove, delle disdette che alle questioni di *fatto* si attengono.

Ed ora, chi lo avrebbe pensato?

Il Pubblico Ministero, senza dubbio ingannato, ed enormemente ingannato dalle memorie sue, nella Udienza dei 20 Settembre non solo vi ha detto « che nella discussione di *diritto* « il Tecchio ha combattute le intemperanze di altri Difensori » ma eziandio ha soggiunto questa appendice: « se è vero che « molte delle savie cose che il Tecchio ha proferite in que- « st'Aula non si trovano nel Resoconto stampato, egli è perchè « la gentilezza di lui non sofferse che quelle parole stessero « a condanna de' suoi Colleghi nella difesa ».

Signori Giurati. Non vorrei fare di grandi meraviglie se, per ciò solamente che io non v'ebbi a ripetere tutte e ciascuna le proposizioni dei miei Colleghi, il P. M. si fosse immaginato che nella tesi di *diritto* io non mi trovi d'accordo con esso loro. Ma ben ho ragione di querelarmi, ch'egli si arroghi facoltà di asserire che io abbia *combattuto* o molte o taluna delle loro proposizioni, e, come a lui giova appellarle, delle loro *intemperanze*; ed ho viemaggiormente ragione di querelarmi, ch'ei si arroghi facoltà di asserire che *combattuti*

e condannati i miei colleghi all'Udienza, io abbia poi, per non so quale *gentilezza serotina*, cancellate e *confutazioni* e *condanne* dalle bozze degli stenografi e dalla stampa.

Non ho ripetuto tutte le proposizioni de' miei Colleghi.

Così, per esempio, non ho ripetuto la proposizione che le *associazioni a misfare* non cadono sotto la sanzione degli Articoli 426, 427 se non quando sono contratte tra individui, già in addietro giudicati e puniti per *malfattori*. Non l'ho ripetuta, quantunque me ne dessero autorità que' sommi Giureconsulti che sono il Carnot, e il Taillandier, l'uno nei commenti al Cod. Penale francese, l'altro nella Enciclopedia del Diritto.

E parimenti non ho ripetuta la proposizione che l'associazione di malfattori non esiste, a tenore degli Art. 426, 427, se i soci della banda *non facciano vita comune*. Non l'ho ripetuta, quantunque a ripeterlo mi fornisse argomento la Sentenza 22 Maggio 1857 pronunciata, sopra ricorso di Alberto ed altri, dalla Corte di Cassazione delle antiche provincie, e sottoscritta da quell'insigne uomo che fu il Conte Siccardi.

Ma altra cosa è che un Oratore non ripeta le proposizioni dei colleghi che lo han preceduto: altra cosa è che la ommissione di ripeterle valga la loro *confutazione*, la loro *condanna*.

Nego di aver *confutato*, nego di aver *condannato* all'Udienza proposizione alcuna de' miei Colleghi. Nego di aver proferito, sulla questione di *diritto*, verbo od accento che non si legga nella Relazione in stampa. Si assicuri il Pubblico Ministero che, dove avessi condannato o confutato all'udienza una qualsiasi proposizione de' miei colleghi sulla questione di *diritto*, non avrei voluto, nè tollerato che la confutazione, la condanna fosse mai cancellata menomamente o soppressa. La cancellazione, la soppressione, anziché un atto di *gentilezza*, sarebbe un atto di pusillanimità, o forse peggio. Se ne assecuri il Pubblico Ministero: e dia di frego alle sue note, alle sue memorie, sulle quali (malgrado la sua diligenza) non gli è riescito di imprimere il suggello della precisione e della esattezza.

Or dunque, la definizione del reato d'*associazione di malfattori*, quale io la ricordava nel 2 Settembre, rimanga ferma; perchè essa non è invenzione della mia mente, e non è neanche dottrina creata da giureconsulti o da giudici, ma è la pura e mera definizione che il legislatore ha voluto dettare, e ha dettata negli Art. 426, 427 del nostro Codice.

V'hanno reati, gli elementi de' quali son così manifesti e notorii, che il legislatore non cura di definirli. Tali, per esempio, il falso nummario, l'adulterio, il furto, l'incendio.

V'hanno invece reati, gli elementi de' quali non sono nel giure pubblico conosciuti e assodati così da fuorchidere controversie e dubbiezze.

De' reati di questo secondo genere i legislatori sentono l'obbligo di definire la *essenza* e la *forma*: e la definizione vuol essere un freno agli ingegni fiscali; e senza la definizione si lascierebbe libero il campo all'arbitrio.

Tra i reati di questo secondo genere è *primissimo* il reato di *Associazione di malfattori*: *primissimo*, io dico, conciossiachè tutti sappiamo, e lo attestarono il Berlier e il Noailles al Consiglio di Stato del I. Napoleone, che il reato di associazione di malfattori, tutto nuovo alle leggi ed ai Codici, è un trovato di chi proponeva gli Art. 265, 266 del Codice Francese, da quali più tardi lo ricavarono i Legislatori del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia.

Appunto perchè *nuovissimo* alle leggi ed ai Codici, il reato d'Associazione di malfattori doveva essere dai legislatori definito e nella *essenza* e nella *forma*: e, in effetto, la definizione della *essenza* sua risiede nell'Art. 426, e la definizione della *forma* è soggiunta nell'Art. 427.

A torto il P. M. vi dice « che questo reato sussiste indipendentemente da qualunque siasi delle circostanze accennate nell'Art. 427 ».

Quando il legislatore nell'Art. 427 dichiara che *questo reato esiste* PEL SOLO FATTO in esso articolo definito; la asserzione « che il reato possa esistere indipendentemente dal fatto o dalle circostanze nell'articolo definite » è asserzione illecita, assurda, contraddittoria alla legge.

Tanto varrebbe che, quando l'Art. 102 definisce gli elementi, gli estremi, le condizioni nelle quali consiste la qualità di *agente principale* di un delitto o di un crimine: o quando l'Art. 103 definisce gli elementi, gli estremi, le condizioni nelle quali consiste la qualità di *complice*: o quando l'Art. 596 definisce gli elementi, gli estremi, le condizioni nelle quali consiste il reato di *grassazione*; il P. M. entrasse a dirvi che taluno può essere giudicato *agente principale* di un reato, per quantunque nel fatto non si riscontrino gli elementi, gli estremi, le condizioni dell'Art. 102; che altri può essere giudicato *complice*, per quantunque nel fatto non si riscontrino gli elementi, gli estremi, le condizioni dell'Art. 103; che altri può essere giudicato *grassatore*, per quantunque nel fatto non si riscontrino gli elementi, gli estremi, le condizioni dell'Art. 596.

A torto il P. M. vi dice che le circostanze raccolte dal legislatore nell'Art. 427 sono indicate in via *dimostrativa*, e non altrimenti in via *tassativa*: e a torto invoca, a sostegno dell'asserzione sua, la Decisione della Corte di Cassazione di Torino 21 Novembre 1856 sopra il ricorso di Pointard ed altri.

Le *circostanze* raccolte in un articolo di Codice allora si direbbero *dimostrative*, anziché *tassative*, quando l'Articolo, dopo aver definita la *essenza* del reato, procedesse ad alcuna di quelle frasi che sono proprie di chi parla a modo di esempio; ad alcuna di quelle frasi che i prudenti legislatori non usano mai nei Codici Penali, nei quali la lettera della legge, se non fosse *tassativa*, aprirebbe il varco a giudizi arbitrari e dispotici.

Ma allorchè il legislatore scrive, come ha scritto nell'Art. 427, « questo reato (il reato di associazione di malfattori) esiste PEL SOLO FATTO della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse e i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto, distribuire, dividere il prodotto dei reati »: quella frase « il reato esiste pel solo fatto... » è frase *tassativa*, ed anzi la più *tassativa* che mai vogliasi figurare: quella frase impedisce e divieta che il reato si possa indurre da un qualsiasi altro fatto, per una qualsiasi altra circostanza, comunque simile o equipollente alle circostanze nell'articolo divise: perocchè (e chi oserebbe negarlo?) la idea del *solo* è assolutamente esclusiva di ogni idea di *simili*, di *equipollenti*.

La Sentenza di Cassazione del 21 Novembre 1856, che la guarda in sé medesima e non nella epigrafe che gli Editori le sovrapposero, non ha nè deciso nè presupposto che l'Art. 422 del Codice Sardo (al quale oggidì corrisponde il 427 del Cod. Italiano) sia concepito in termini *dimostrativi*, piuttostochè in termini *tassativi*.

Per conoscere il vero senso, la vera massima di una Decisione di Cassazione, fa d'uopo innanzi tutto vedere qual fosse il *titolo* o, come dicono, il *mezzo* dell'interposto ricorso.

Dal proemio della Decisione 21 Novembre 1856 emerge, che i ricorrenti non impugnavano la Sentenza della Corte d'Appello di Savoia per questo perchè la Corte d'Appello aveva incidentalmente supposto che le circostanze dell'Art. 442 (ora 427) siano designate in via puramente *dimostrativa*.

Da quel proemio emerge, che la Sentenza della Corte d'Appello era denunciata alla Corte Suprema per questo solo titolo « perchè i fatti ritenuti per veri dalla Corte d'Appello indicavano (a detta dei Ricorrenti) una riunione *accidentale* di malfattori per alcuni atti isolati, e non altrimenti una associazione *organizzata* in conformità di un accordo preceduto tra i malfattori. »

E la Corte di Cassazione, dopo aver epilogato il sistema della Corte d'Appello, così espresse il sistema e i motivi suoi proprii:

« Attesochè, per gli elementi caratteristici del reato di associazione di malfattori, occorre fra i membri dell'associazione una *organizzazione*, la quale risulti da un concerto, da un accordo preliminare per esercitare in comune la loro colpevole industria: e tuttavia la legge, non facendo dipendere la *constatazione* della esistenza di codesta organizzazione

zione da alcun genere di PROVA speciale, ne commette l'apprezzamento ai Giudici del fatto:

« Attesochè, ciò posto, se la Corte d'Appello, apprezzando come elementi di PROVA l'insieme delle circostanze ch'essa ha ritenute per costanti secondo i risultamenti del Dibattimento, ha creduto dover da quelle dedurre la convinzione della esistenza di una associazione di malfattori, di cui ricorrenti faceano parte, *organizzata fra loro in maniera durevole, e pattuito per agire in comunione, piuttostochè la mera esistenza di riunioni accidentali ed effimere* nello scopo di commettere *atti isolati*, essa Corte d'Appello ha su questo punto pronunciato un Giudizio di fatto, il quale, del resto, *compiutamente giustificato per le molte considerazioni sviluppate nei motivi di quella Sentenza*, sfugge alla censura della Corte Suprema. »

La Corte Suprema non ha dunque approvato il cenno o la ipotesi incidentale della Corte d'Appello di Savoia, che le circostanze dell'art. 442 (ora 427) siano designate in via *dimostrativa*: la Corte Suprema ha detto invece, che gli elementi o le circostanze definite in quell'articolo possono essere provate con *qualsiasi mezzo di prova*.

E abbiamo noi per avventura sostenuto il contrario? Abbiain noi sostenuto, che gli elementi o le circostanze divise nell'art. 427 debbano essere provate con un determinato mezzo di prova ad esclusione degli altri? — Mai no.

Noi non ci siamo opposti a letture di carte (anche anonime), ad interrogatori di accusati e di condannati, ad esami di testimoni, qualunque fossero. Non ci siamo opposti allo sparimento delle varie specie di prove, per quantunque singolarissimo, che il Pubblico Ministero ha tentate. Bensì, dopo che i mezzi da lui tentati di prova furono assunti e spediti, abbiamo esplorato, com'era nostro debito di esplorare, se le carte, se le risposte, se le deposizioni avessero la significanza e il valore che loro attribuisce il Pubblico Accusatore; e soprattutto abbiamo esplorato, com'era nostro debito di esplorare, se i confidenti, i delatori, i rivelatori di confidenze (vere o supposte) meritino fede dai Signori Giurati.

Codesto fu il nostro metodo.

E codesto, checchè ne pensi il P. M., non è il metodo del processo *inquisitorio* vissuto a' tempi in cui prevaleva il Diritto Canonico. Codesto è il metodo del vero processo *accusatorio*; di quel processo, le fonti del quale e le regole sono raccolte negli aurei libri del Gius Comune. Codesto è il metodo di quel processo, che si identifica e si estrinseca nei Dibattimenti pubblici e nel Giudizio per Giurati, quale veggiamo in onore appo noi.

Ciò non dovea disconoscere il Pubblico Ministero; dappoichè ciò (se facea di mestieri) fu avvertito eziandio nel Trattato della prova in materia criminale del Mittermayer, del quale Trattato ei leggeva ai signori Giurati una Nota.

Si certamente; appartiene ai Giurati, di scrutare e ponderare la fede dei prodotti mezzi di prova, e peculiarmente dei testimoni. Ma non è forse questo il precetto della scuola che il Pubblico Ministero disdegna come *vieta e anticata*; della scuola classica, della quale noi ci gloriamo di essere allievi e seguaci? E non era forse ad un Giudice del fatto Divo Adriano mandava la Epistola, conservataci da Callistrato: « tu puoi massimamente sapere quanta fede

sia debita ai testimoni? *tu magis scire potes quanta fides adhibenda sit testibus?* »

Torniamo pertanto alla Decisione della Cassazione torinese 21 Novembre 1856; torniamo, senza aver bisogno di rammentare al Pubblico Ministero che ove pure in quella Decisione la Corte Suprema avesse manifestato l'avviso da lui presupposto, quella Decisione (sola com'è) non sarebbe giureprudenza, non avrebbe l'autorità ch'è propria delle Decisioni costantemente emanate in uno stesso concetto « (*rerum perpetuo judicatarum*) »; torniamo alla decisione 21 Novembre 1856, senza timore e senza pericolo: perchè quella decisione non ha respinto il discorso per questo che l'articolo 442 (ora 427) non sia concepito in termini tassativi, ma sibbene per questo che la Corte d'Appello di Savoia, giudicando in punto di fatto, avea ritenuto, *e con molte considerazioni avea sviluppato*, che i risultamenti del Pubblico Dibattimento constatavano la esistenza di un'associazione *organizzata*; di una associazione non confondibile colle *riunioni accidentali ed effimere*, intese a commettere *atti isolati*; di una associazione *organizzata in maniera durevole*; *organizzata per accordo e concerto* preliminare; *organizzata per esercitare in comunione la industria dei delitti e dei crimini*.

Sennonchè il Pubblico Ministero, dopo avere non molto prudentemente invocata la decisione 21 Novembre 1856, e dopo aver prudentemente lasciata in silenzio l'altra decisione 12 Maggio 1858 da me poc' anzi citata, s'è fatto animo ad asserire che egli ha per sè « la dottrina ricevuta dai più grandi Dottori nella materia, la Giureprudenza costante della Corte Suprema dello Stato, la giureprudenza costante di tutte le Corti Supreme, di tutti i Tribunali del mondo civile. »

S'ei mi parla di *Dottori*, gli rispondo brevemente che i Dottori stanno tutti a favore del sistema che io ho dichiarato; e che anzi per ciò mi feci scrupolo di non ripetere co' miei colleghi, che al reato di cui disputiamo torna indispensabile che i soci fossero giudicati per *malfattori* già prima di contrarre l'associazione; per ciò mi feci scrupolo di non ripetere co' miei colleghi codesta parte del loro assunto, perchè codesta parte è la sola nella quale il commento dei signori Chauveau e Faustin non si uniformi alla dottrina del Carnot e del Taillandier.

Se il Pubblico Ministero mi parla di giureprudenza costante della nostra Corte di Cassazione; rispondo che la nostra Corte di Cassazione non ha proferito su codesta materia che le due decisioni 21 Novembre 1856 e 22 Maggio 1857, le quali ormai sappiamo che non concorrono nel sistema da lui propugnato,

Se il Pubblico Ministero mi parla di giureprudenza costante delle Corti di Cassazione Francese o Belga; rispondo che il Siren, il Ledau Rollin, il Dalloz ci fanno aperto che quelle Corti non hanno mai nè deciso, nè avuto occasione di decidere di quali elementi compongasi il reato di associazione a misfare; rispondo, che nelle Collezioni delle decisioni di quelle Corti, non ve n'ha che due sole che trattino di codeste associazioni; e sono le decisioni della Corte Suprema di Francia 9 Febbraio 1832, 24 Aprile 1834 sopra i ricorsi di Gauguin e di Niel, le quali discutono solo il quesito se la qualità di *autore della associazione*, o la qualità di *mandante in capo*, o in *sott'ordine*, delle bande de-

gli associati sia una circostanza aggravante per colui contro il quale la si verifica.

Se il Pubblico Ministero mi parla di giureprudenza costante di altri Corti Supreme e dei Tribunali del mondo civile; rispondo che, tranne le Corti Francese e Belga; nessun'altra Corte e nessun'altro Tribunale del mondo civile ha discusso di codesta materia, perchè in nessun'altro paese del mondo civile (salvo appena l'ex ducato di Parma) sono stanziate leggi conformi agli art. 441, 442 del Codice Francese, o agli art. 426, 427 del Codice Italiano.

E ora i che Signori Giurati hanno sentito si categoriche e si ferme risposte alle ostentazioni del Pubblico Ministero circa i *Dottori* e la giurprudenza del mondo civile, non temerò che essi gli vogliano menar buona, senz'altro quella sua affermazione, secondo la quale non era mai venuto in mente a nessuno, fuorchè a me solo, che per constatare l'associazione definita nell'articolo 427 si richieggano ordini gerarchici, bande e capi o direttori, corrispondenze tra i capi e le bande, statuti o patti di comunione nei proventi de malefatti.

Di *organizzazione delle bande e di Capi o direttori* parla all'articolo 427, e nuovamente l'articolo 428: — nè *organizzazione*, e designazione di bande e capi può concepirsi senza *ordini gerarchici*.

Di *corrispondenza fra le bande e i capi* parla l'articolo 427: — e *corrispondenza* tra bande e capi non può concepirsi senza regole o leggi di subordinazione e di disciplina.

Di *convenzioni tendenti a conteggiare e dividere il frutto dei misfatti* parla l'articolo 427: — e tali *convenzioni* non possono concepirsi se i membri dell'associazione non le statuirono.

Non sono io il primo a cui balzino in capo codesti *elementi* costitutivi del reato. Codesti *elementi* sono balzati in capo ai consiglieri di Stato del primo Impero di Francia; e fra gli altri a Berlier, Corsini, Pellet; sono balzati in capo, e furono proclamati in Francia nel 1810, proprio allora che Napoleone, (sono parole del rapporto dei Consiglieri Réal, Giunti e Fauvre) restituiva all'Italia rigenerata la Roma dei Cesari.

Codesti *elementi* (e che più?) si affacciarono al pensiero di quello stesso Pubblico Accusatore che, com'io notava nell'arringa del 2 Settembre alla quale mi riferisco, li annoverò e testualmente li propose alla prova coll'atto d'Accusa 16 Gennaio 1864: ed oggi li respinge, e li respinge per questo, perchè ei sente nell'animo che le sue proposizioni del 16 Gennaio rimasero allo stato di nuda asserzione; e li respinge per questo, perchè le prove gli sono onninamente fallite.

Del resto: se il Pubblico Ministero, avesse potestà di cancellare tutte le parti dell'art. 427, (nelle quali, come innanzi d'ogni altro osservava il Carnot, le particelle o non fanno ufficio di *disgiuntive*, ma di *copulative*), se il Pubblico Ministero avesse potestà di cancellare tutte le parti dell'art. 427, lasciando unicamente intatta quella parola *organizzazione*, che è la sola che ei non respinga; quella parola (anche sola) gli indicherebbe che ordini gerarchici, capi e subalterni, corrispondenze tra gli uni e gli altri, e regole, e discipline, sono *condizioni* essenzialiissime, condizione *sine qua non*, a costituire il reato di associazione di malfattori.

Fu saviamente detto, che l'uso della voce *organizzazione* ci viene di Francia e ricorra dunque il Pubblico Ministero al Billiard; e vedrà che la voce *organizzazione* si applica al complesso delle diverse parti di cui si compone un qualsiasi corpo sociale (formato al bene, od al male); vedrà che la *organizzazione* è la parte anatomica del detto corpo; e per conseguente vedrà, che nessuno può affermare di conoscere la *organizzazione* di un'associazione, se non conosce la disposizione degli organi, l'appropriazione loro agli usi cui sono destinati, il meccanismo dell'associazione in tutti gli elementi che la compongono.

Al Pubblico Ministero fu agevole di allegare che nell'arringa del 2 Settembre io abbia concesso che in Bologna esistevano *balle*—

Potrei rettificare codesta allegazione; perocchè io non ho concesso che esistessero *balle*, quando ho notato che qualche Testimonio, e specialmente parecchi agenti di Pubblica Sicurezza, hanno allegato che esistevano *balle*.

Ma perchè si possa reputar provata la esistenza di un'associazione *organizzata* a misfare, basterà dunque che alcuni testimoni, e fossero eziandio moltissimi e irrefragabili, abbiano asserito che in Bologna esistevano *balle*, o, piuttosto, che in Bologna dicevasi che esistessero *balle*?

Chi ha letto una volta, anche sola, l'art. 427; chi, prescindendo pure dalla aure frasi di quell'articolo ha badato alla voce *organizzazione*; chi conosce il suono ed il senso di questa voce; chi ricorda che nessun documento, nessun testimonio, nessun confidente, o rivelatore, o delatore, ha saputo descrivere la *organizzazione delle balle* in Bologna, i loro ordini gerarchici, il meccanismo loro, deve difilato rispondere che dal pubblico Dibattimento non è risultato che le supposte *balle*, o i membri delle supposte *balle*, fossero costituiti in società *organizzata* a misfare, in una delle Società prevedute e punite dagli articoli 426, 427 del nostro Codice.

Nonpertanto il Pubblico Accusatore con quella stessa franchezza colla quale, discutendo la tesi di *diritto*, spacciava di avere per sé la giurprudenza del mondo civile, nel quale abbiain potuto rispondere che non una decisione fu mai pronunciata nel senso da lui vagheggiato; con quella stessa franchezza è venuto spacciando « che la associazione di malfattori *la si sentiva sempre*, nel 1859, nel 1860, nel 1861 » — che essa è provata dai testimoni che affermarono la esistenza di *balle*: — che è provata dalla lettera anonima diretta al *Padovani* — che è provata dalle lettere che Bertocchi diede in Voghera al Campesi pel Sabattini e pel Palmerini; — che è provata da ogni maniera di documenti, tramezzo alle fiscali repliche; — che per ultimo è provata *dalla natura dei due reati d'assassinio 29 Ottobre 1861, e 23 Marzo 1862.*

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.